

Statuto dell'Associazione Economi Provveditori della Sanità del Lazio (A.E.L.)
(approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 11 Ottobre 1995)

Articolo 1 – Denominazione e Sede

E' costituita, con sede nella residenza operativa del Presidente in carica, l'A.E.L. – Associazione Economi e Provveditori della Sanità del Lazio – aderente alla F.A.R.E. (Federazione Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità).

Articolo 2 – Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

- a) studio dei problemi di organizzazione manageriale, tecnica e di gestione dei servizi economici e delle funzioni inerenti gli approvvigionamenti nelle istituzioni sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private mediante moderni strumenti operativi quali: convegni, congressi, pubblicazioni, visite sociali a strutture sanitarie e socio-assistenziali, industriali, commerciali e di specifico interesse in Italia ed eventualmente all'estero;
- b) promozione costante dell'aggiornamento e della preparazione professionale degli appartenenti alla categoria;
- c) difesa e valorizzazione delle funzioni, delle attività e della managerialità dei provveditori ed economisti;
- d) adesione, con propri rappresentanti, ad organizzazioni e commissioni regionali, nazionali ed internazionali, per lo studio delle problematiche professionali della categoria, nonché la prestazione di eventuali consulenze tecnico-professionali;
- e) adesione dei soci alle iniziative promosse per lo sviluppo della vita associativa, favorendo anche attività complementari culturali; promozione, a livello scolastico superiore universitario, delle specializzazioni sulle tematiche dell'approvvigionamento e della gestione dei beni e servizi, e della logistica.

Articolo 3 – Durata ed autonomia

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione è completamente autonoma ed indipendente da ogni potere economico, politico e sindacale.

Articolo 4 – Soci

All'Associazione possono aderire:

- a) i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con qualifica di livello direttivo o dirigenziale adibiti a funzioni di economato e/o provveditorato;
- b) i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che operano nell'ambito delle funzioni di economato e/o provveditorato, con qualifica di concetto o equivalente;
- c) i dipendenti di altri istituti pubblici o privati operanti nel campo dell'assistenza sanitaria (Ospedali, Case di Cura e Cliniche) o in quello della assistenza alla terza età (Case di Riposo ed Istituti per anziani), a condizione che gli stessi svolgano mansioni di economato e/o provveditorato equivalenti a quelle del SSN;
- d) i soci che hanno cambiato o che cambieranno settore professionale;
- e) i soci collocati a riposo.

La domanda di iscrizione all'associazione è sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo per la sua accettazione.

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto; di attenersi al codice di etica professionale; accettare le decisioni adottati dagli organi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie; per mancato versamento della quota annuale di iscrizione a meno che, entro un biennio non sia regolarizzata la posizione contabile; per gravi motivi valutati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – Quote sociali

I soci corrispondono all'Associazione, entro il 31 marzo di ogni anno, la quota sociale nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il nuovo socio deve versare la suddetta quota per l'intero importo all'atto dell'accettazione della domanda.

Artico 6 – Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Sindaci. Gli organi elettivi durano in carica tre anni.

Articolo 7 – Assemblea

L'Assemblea Generale dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale alla data della convocazione.

Spetta all'assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approvare il programma annuale e la relazione di bilancio;
- b) approvare il rendiconto annuale e la relazione di bilancio;
- c) decidere sugli argomenti di maggiore importanza riguardanti la vita dell'Associazione e sulle proposte indicate nell'ordine del giorno;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo e il collegio dei Sindaci.
- e) deliberare indirizzi generali ed esprimere pareri e mozioni;
- f) procede alle modifiche dello statuto;
- g) esprimere sulle proposte urgenti presentate dal consiglio Direttivo della FARE .

Le modifiche dello statuto debbono essere proposte tramite il Consiglio Direttivo ed inserite all'ordine del giorno contenuto nella lettera di convocazione dell'Assemblea e dovranno essere approvate con votazione favorevole di oltre due terzi dei presenti all'Assemblea.

Articolo 8 – Convocazione dell'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è convocata:

- a) dal Presidente, in via ordinaria, una volta l'anno per la presentazione del programma di attività e ogni tre anni per l'approvazione del rendiconto di gestione e per il rinnovo delle cariche sociali;
- b) dal Presidente su richiesta, motivata con apposito ordine del giorno della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo (metà più uno dei componenti);
- c) dal Presidente su richiesta, motivata con apposito ordine del giorno, di almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci sono approvate a maggioranza semplice tranne quelle relative alla modifica dello statuto.

Un socio può essere portatore di non più di due deleghe di soci avente diritto al voto.

L'Assemblea generale dei soci è presieduta da un socio nominato dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea può nominare un Presidente onorario dell'Associazione scegliendo tra quei soci che hanno onorato con la loro dedizione l'attività dell'associazione. Il Presidente onorario è nominato a vita e fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Convocazione e compiti dell'Assemblea straordinaria dei Soci

Con i criteri previsti per la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata l'Assemblea straordinaria dei soci i cui compiti sono:

- a) procedere allo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare la trasformazione dell'Associazione qualora per effetto di disposizioni di legge la stessa non sia più compatibile con le esigenze dei soci.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto da nove consiglieri scelti tra gli associati, viene eletto dall'Assemblea generale dei soci avendo cura che ogni Provincia della Regione sia rappresentata da almeno un consigliere.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dal componente più anziano tra i consiglieri eletti, a maggioranza assoluta elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente eletto deve, a sua volta, procedere alla nomina del Segretario scelto tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, in sede da convenirsi, almeno ogni tre mesi. Ogni convocazione deve essere portata a conoscenza dei componenti ai quali saranno comunicati preventivamente gli argomenti proposti per la discussione; ogni consigliere potrà chiedere al Presidente l'iscrizione di particolari argomenti all'ordine del giorno. Il Segretario redigerà i verbali delle riunioni che saranno letti ed approvati nella riunione successiva. Il Segretario avrà anche funzioni amministrative.

Articolo 11 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si adopera affinché siano compiute le finalità statutarie dell'Associazione nel rispetto degli interessi e delle volontà degli associati.

In particolare:

formula, discute e definisce le linee programmatiche dell'Associazione; verifica i bilanci annuali prima di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea; determina le quote sociali; esamina e discute eventuali proposte di modifica dello statuto prima di sottoporle all'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea; partecipa attivamente alle iniziative promosse dal Presidente, dai componenti il Consiglio Direttivo stesso, dai delegati all'assemblea Nazionale per promuovere, sviluppare e rendere operative le iniziative culturali e di aggiornamento professionale; determina l'ammissione di nuovi soci e l'eventuale cancellazione; designa i relatori per lo studio e l'esposizione di argomenti da trattare durante le riunioni (i relatori potranno essere soci o tecnici specializzati su determinati argomenti); designa, nel proprio seno, i componenti del collegio dei probiviri e i delegati all'assemblea generale.

Articolo 12 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente,

I compiti del Presidente dell'Associazione sono rivolti all'impostazione ed allo svolgimento dei programmi fissati e deliberati dal Consiglio Direttivo.

Egli firma gli atti, la corrispondenza e provvede a quanto necessario per il funzionamento dell'Associazione (aprire conti correnti bancari o postali – disporre, mediante lettera o assegni, operazioni di debito e credito sui conti correnti stessi, delegare altri componenti del Consiglio Direttivo ad effettuare tali operazioni, ecc.).

Il Presidente può affidare a singoli o a più componenti il Consiglio Direttivo, specifici settori di attività. Nell'espletamento di tali incarichi i soci agiscono su mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei soci e dura in carica tre anni.

Articolo 13 – Organizzazione regionale

L'Associazione si articola in Distretti Provinciali comprendenti i soci appartenenti alle Aziende USL e Aziende Ospedaliere delle singole Province. Ad ogni Distretto Provinciale è preposto un socio coordinatore che, di norma è il socio eletto, per quella Provincia, in seno al Consiglio Direttivo. Per la Provincia di Roma i soci coordinatori saranno due: uno in rappresentanza dei soci appartenenti alle Aziende USL e Aziende Ospedaliere della città di Roma ed uno in rappresentanza dei soci appartenenti alle altre Aziende USL e Aziende Ospedaliere della provincia.

Compito dei soci coordinatori è, soprattutto, quello di mantenere il collegamento, anche sotto il profilo finanziario, fra i soci della Provincia e di rappresentare al Consiglio Direttivo le eventuali istanze degli stessi.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può affidare a ciascuno dei soci coordinatori la cura di particolari attività comprese tra le finalità dell'Associazione.

I soci coordinatori durano in carica tre anni concomitanti con la durata del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Mezzi per il conseguimento dei fini statutari

L'Associazione non ha fini di lucro, provvede al conseguimento dei suoi fini statutari mediante i seguenti mezzi finanziari:

- a) le quote sociali;
- b) eventuali contributi della FARE, Federazione Associazioni Regionali Economi.

Articolo 15 – Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre soci eletti dall'Assemblea per la durata di un triennio coincidente con quello del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci elegge, nel suo seno, un Presidente il quale deve presentare al Consiglio Direttivo una relazione annuale di cassa.

Il Collegio dei Sindaci esamina la contabilità e verifica la situazione di cassa dell'Associazione; redige inoltre una relazione sul conto consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo nella riunione in cui si delibera la convocazione dell'Assemblea generale dei soci.

Articolo 16 – Norme generali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice civile e, in particolare, quelle riguardanti le Associazioni senza fini di lucro.